



COMUNE DI BAGNOLI DI SOPRA

PROVINCIA DI PADOVA

Piazza G. Marconi, 57 - 35023 Bagnoli di Sopra (PD) / C.F. e P. I.V.A. 00698340288
Ufficio Tecnico Tel. 049/9579118 comune@pec.comune.bagnoli.pd.it

Prot. 7578

Li 17.11.2017

OGGETTO: Autorizzazione per l'utilizzo temporaneo dell'area "ex base aeronautica zona lancio" per attività addestrativa del 4° Reggimento Alpini Paracadutisti.

IL SINDACO

Vista l'istanza in data 16.11.2017, con prot. n.7528 presentata dal 4° Reggimento Alpini Paracadutisti -Ufficio O.A.I.- con sede a Verona in via S. Michele 6, con la quale si chiede l'autorizzazione per l'utilizzo, a scopo addestrativo, dell'area di proprietà comunale denominata "ex base aeronautica zona lancio", sita in G. Galilei, nei giorni dal 20 al 23 Novembre 2017;

Ritenuto doveroso accogliere l'istanza pervenuta, nello spirito di collaborazione tra Enti istituzionalmente riconosciuti;

A U T O R I Z Z A

l'utilizzo temporaneo dell'area "ex base aeronautica zona lancio", di proprietà comunale, sita in G. Galilei, nel periodo dal 20 al 23 Novembre 2017, per lo svolgimento delle attività addestrative del 4° Reggimento Alpini Paracadutisti.

Il soggetto autorizzato è completamente responsabile di eventuali danni a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza di quanto forma oggetto della presente autorizzazione. Resta inteso che questo Ente, nonché i suoi funzionari e dipendenti, si intendono sollevati da qualsiasi molestia anche giudiziaria, o richiesta di risarcimento danni a persone, animali o cose di terzi in conseguenza della presente autorizzazione.

Resta a carico del soggetto autorizzato la pulizia e la messa in sicurezza delle aree occupate dalle attività, nonché garantire che gli utilizzatori siano dotati di idonea copertura assicurativa per la specifica disciplina addestrativa.

Le attività addestrative non dovranno:

- **arrecare disturbo o molestia alla quiete pubblica art. 659 c.p.** (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) secondo cui «*chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309*»;

- **procurare falsi allarmi: art. 658 c.p.:** «*chiunque, annunciando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l'Autorità, o presso enti e persone che esercitano un pubblico servizio, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 10 a euro 516,00*».

La presente autorizzazione ha validità esclusivamente nei giorni e durante l'orario in essa previsti.



IL SINDACO

Dott. Roberto Milan